



**ORDINE REGIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI E
DEI DOTTORI FORESTALI
DELLE MARCHE**

REGIONE MARCHE

**Formazione per utilizzatori, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari
DGR n. 1312/2014, DGR n. 366/2015, DGR n. 636/2015**

Corso di Formazione per attività di Consulenza relativamente all'impiego di prodotti fitosanitari

**Sede: UNIVPM – D3A
Ancona 6 marzo 2018**

**Modulo n. 3
TECNICO-AMBIENTALE**

Docente: Federica MORONCINI Dottore Agronomo

AREE SPECIFICHE AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 14 E 15 DEL DECRETO
LEGISLATIVO
N. 150/2012

La **Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009**, che istituisce un quadro per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ha sostanzialmente due obiettivi:

- 1. tutela della salute umana**
- 2. tutela dell'ambiente contro i potenziali rischi connessi all'uso dei pesticidi.**

Per quanto riguarda, nello specifico, la tutela ambientale viene introdotto per la prima volta il riferimento alla tutela della biodiversità e sono definite alcune aree sensibili chiamate **“aree specifiche”**.

La Direttiva stabilisce che:

➤ e' finalizzata a promuovere l'integrazione nelle politiche comunitarie di un **elevato livello di protezione ambientale** secondo il principio dello sviluppo sostenibile

➤ **In aree specifiche molto sensibili**, come i siti appartenenti alla rete Natura 2000, protetti ai sensi delle

-Direttiva "Habitat" 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e

- Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici,

l'uso dei pesticidi deve essere vietato o ridotto al minimo.

In caso di utilizzo devono essere adottate opportune misure di gestione del rischio e utilizzati pesticidi a basso rischio e metodi non chimici come misure di controllo biologico.

➤ Le misure istituite dovrebbero essere complementari e non incidere sulle misure fissate da altra normativa comunitaria del settore, come nello specifico dalla Direttiva "Uccelli" e dalla Direttiva "Habitat".

Il PAN deve indicare gli obiettivi quantitativi di riduzione dell'impiego di pesticidi, compreso **l'obiettivo della completa sostituzione con metodi non chimici per le aree più sensibili.**

La Direttiva chiarisce, tra le varie definizioni esposte all'articolo 3, punto 8), che per **«metodi non chimici»** devono intendersi i *“metodi alternativi ai pesticidi chimici per la protezione fitosanitaria e la gestione delle specie nocive, sulla base di tecniche agronomiche come quelle di cui al punto 1 dell'allegato III, o sistemi fisici, meccanici o biologici di controllo dei parassiti”*.

L'Italia ha recepito la Direttiva comunitaria con il Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150

*Tra le aree specifiche sono comprese anche le aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie vegetali e animali, cioè i **Siti della Rete Natura 2000** istituiti ai sensi della Direttiva “Habitat”, recepita a livello nazionale con il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 modificato poi dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.*

I Siti della Rete Natura 2000 comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che saranno trasformati in Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Tra le *aree specifiche* sono indicate anche le ***Aree Ramsar, cioè le zone umide di importanza internazionale***, tutelate ai sensi dell'omonima Convenzione stipulata nel 1971 a Ramsar, in Iran, e che al momento è stata firmata da 160 Paesi.

L'**obiettivo principale** della Convenzione di Ramsar è quello di favorire la **conservazione delle zone umide come habitat degli uccelli ecologicamente dipendenti dalle zone umide**, anche solo per la sosta nelle fasi migratorie o per lo svernamento.

La Convenzione definisce **“zone umide”** le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

Queste aree, che includono quindi anche zone umide create dall'uomo, come le risaie e le saline, sono molto fragili dal punto di vista ambientale e, in effetti, le specie e gli habitat in esse presenti sono fra quelli maggiormente minacciati a livello mondiale.

Decreto Legislativo n. 150/2012

Art. 14.

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

1. Il Piano definisce le misure appropriate per la tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei prodotti fitosanitari.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione delle misure previste dal Piano ed informano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute sulle misure adottate.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da prodotti fitosanitari previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, ed in particolare con riferimento all'articolo 93.
4. Le misure di cui al comma 1 comprendono, fra l'altro:
 - a) **preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico** ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e del regolamento (CE) n. 1272/2008, e che non contengono le sostanze pericolose prioritarie (PP) e le sostanze dell'elenco di priorità (E) di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'Allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) **preferenza alle tecniche di applicazione più efficienti**, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva, soprattutto nelle colture verticali, quali frutteti, vigneti e pioppeti;
 - c) **ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento** da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;
 - d) **aree di rispetto non trattate**;
 - e) **riduzione, per quanto possibile, o eliminazione dell'applicazione dei prodotti fitosanitari** sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee, oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari.

Decreto Legislativo n. 150/2012

Art. 15.

Riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

1. Il Piano definisce misure appropriate per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio.

2. Per **aree specifiche** si intendono:

a) le **aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili**, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;

b) le **aree protette** di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, parte III, allegato 9, e altre aree designate ai fini di conservazione per la protezione degli habitat e delle specie, a norma delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

c) le **aree trattate di recente** frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili.

3. Le misure di cui al comma 1, tenuto conto delle peculiarità delle aree di cui al comma 2, possono prevedere, fra l'altro:

a) **limitazioni o divieti di impiego** dei prodotti fitosanitari;

b) **ricorso a misure di mitigazione dei rischi di inquinamento** da deriva, drenaggio e ruscellamento dei prodotti fitosanitari;

c) **uso di prodotti fitosanitari a basso rischio** come definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché misure di controllo biologico;

d) **misure di protezione relative alle aree trattate** con prodotti fitosanitari e frequentate dagli operatori agricoli o accessibili.

4. Le misure di cui al comma 1 sono compatibili con quelle stabilite dai piani di gestione delle aree di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

5. Il Consiglio elabora, su richiesta delle Amministrazioni di cui all'articolo 4, documenti tecnici di orientamento per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma 3.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le misure di cui al comma 1 e possono individuare ulteriori aree specifiche rispetto a quelle indicate al comma 2 in cui applicare divieti o riduzioni d'uso dei prodotti fitosanitari, informandone tempestivamente i ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.

7. In caso di rinvenimento di organismi nocivi da quarantena durante l'attività di monitoraggio svolta sul territorio dai Servizi fitosanitari regionali potrà essere ammesso l'uso di prodotti fitosanitari anche nelle aree di cui al comma 2, lettera a) , dandone preventivamente informazione all'ente gestore dell'area. Tale impiego è da considerarsi necessario al fine di tutelare le specie colpite e la biodiversità dei siti interessati dalla presenza dell'organismo nocivo. I trattamenti dovranno essere effettuati con prodotti fitosanitari autorizzati dal Ministero della salute e dovranno avvenire secondo quanto prescritto dai competenti Servizi fitosanitari regionali.

«Aree Specifiche» Quali? Art 15 Dlgs 150/2014

➤ le Aree utilizzate dalla Popolazione o dai «Gruppi vulnerabili»

- i parchi

- i giardini

- i campi sportivi

- le aree ricreative

- i cortili

- le aree verdi all'interno dei plessi scolastici

- le aree gioco per bambini

- le aree adiacenti alle strutture sanitarie

- ulteriori Aree definite da DGR 541/2016 (ciclabili, aree ludiche, cimiteriali...)

- **lungo le linee ferroviarie, strade e loro pertinenze (stazioni, aree di sosta, autogrill aree adiacenti ad abitazioni civili,...)**

➤ le Aree protette (Aree naturali, aree protette per la conservazione dell'habitat e delle specie...)

➤ le Aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad essi accessibili

«Gruppi vulnerabili» art. 3 del Reg. (CE) n. 1107/2009

le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute.

Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo

«Popolazione interessata»

persone residenti o domiciliate all'interno o

in aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari

Elenco Aree Specifiche Frequentate dalla Popolazione

- parchi e giardini pubblici
- campi/impianti sportivi
- aree turistiche e agrituristiche
- aree ricreative
- cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici
- parchi gioco per bambini
- superfici in prossimità di strutture sanitarie
- sentieri natura e percorsi salute
- fitness con attrezzature sportive all'aperto
- piste ciclabili
- aree di sosta
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze
- aree monumentali e loro pertinenze
- aree cimiteriali e loro aree di servizio
- aiuole pubbliche
- parcheggi in aree urbane e piazzali di pubblico accesso
- aree o percorsi per la sgambatura degli animali
- aree ove sono presenti colonie feline
- viali alberati
- aree naturali protette (Parchi, Riserve, Aree di Riequilibrio Ecologico, Paesaggi protetti) e i Siti della Rete Natura 2000.

Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 è lo strumento fondamentale per la conservazione della biodiversità nell'Unione Europea con lo scopo di **agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici di habitat e specie animali e vegetali** particolarmente rari e minacciati a livello comunitario.

La Direttiva 92/43/CEE “**Habitat**” prevede che gli Stati membri partecipino alla realizzazione della rete ecologica europea Natura 2000 identificando aree di particolare pregio ambientale denominate **Zone Speciali di Conservazione (ZSC)**, al momento ancora definite Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che affiancano le Zone di Protezione Speciale (ZPS) previste dalla Direttiva 79/409/CEE “**Uccelli**” e sue modifiche e integrazioni.

Le due Direttive comunitarie hanno anche **l’obiettivo di ridurre le frammentazioni e le alterazioni degli ambienti naturali** causate da diversi fattori tra cui urbanizzazione, attività industriali, infrastrutture e agricoltura intensiva.

Tra gli obiettivi della Direttiva Habitat vi è quello di **conservare, oltre gli habitat naturali, anche quelli seminaturali** (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) a cui sono legate diverse specie animali e vegetali rare e minacciate.

Per il raggiungimento dei diversi obiettivi la Direttiva Habitat **tiene "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"** e riconosce il merito a importanti attività tradizionali dell'uomo, come il pascolo e l'agricoltura non intensiva, di avere consentito per secoli la conservazione di un **equilibrio fra uomo e natura.**

Natura 2000 nelle Marche

Nelle Marche sono presenti 29 ZPS e 80 SIC che risultano peraltro spesso ricadenti all'interno delle stesse ZPS.

Complessivamente Rete Natura 2000 si estende per 136.900 ha, corrispondenti a oltre il 14 % della superficie regionale.

Rete Natura 2000 contribuisce quindi, insieme ai Parchi ed alle Riserve naturali, alla conservazione del patrimonio naturale, unico ed irripetibile, della regione.

Nella Rete Natura 2000 sono infatti compresi ben 3.388 ha di ambienti costieri e sub-costieri, 875 ha di zone umide, 31.922 ha di boschi, brughiere e boscaglie, 29.264 ha di pascoli e praterie naturali o semi-naturali, oltre a 7.158 ha di habitat rocciosi e grotte.

L'Unione Europea, nell'ambito delle due direttive *Habitat* e *Uccelli* ha individuato anche degli elenchi di specie di valore e di interesse a livello comunitario. Fra queste, nelle Marche, sono presenti l'**Orso bruno marsicano** (*Ursus arctos marsicanus*) che scomparso dalle Marche alla fine dell'ottocento, è stato nuovamente segnalato, negli ultimi anni, in diverse località della regione, **il lupo** (*Canis lupus*) che sebbene alla fine degli anni '70 presentava come areale nord di distribuzione della specie proprio le Marche, oggi risulta oramai diffuso in tutto l'Appennino, **il camoscio appenninico** che è stato reintrodotta nei Sibillini nel 2008 ed ancora, **l'aquila reale** (*Aquila chrysaetos*) che vive solo nelle zone montuose più elevate, **il gufo reale** (*Bubo bubo*), **il gracchio corallino** (*Pyrrocorax pyrocorax*), ecc...

Fra gli anfibi ed i rettili si ricordano **la vipera dell'Orsini** (*Vipera ursinii*), **il cervone** (*Elaphe quatorlineata*), **il tritone crestato** (*Triturus carnifex*), **la salamandrina dagli occhiali** (*Salamandrina terdigitata*), mentre fra i pesci, **la trota macrostigma** (*Salmo macrostigma*), **lo scazzone** (*Cottus gobio*) e fra gli invertebrati *Eriogaster catax*, *Euphydryas aurinia*, *Rosalia alpina*.

Quanto alle piante merita essere ricordata **l'adonide curvata** (*Adonis distorta*), specie perenne caratterizzata da foglie divise in lacinie e fiori con 8-18 petali gialli, che vegeta solo alle quote più elevate delle montagne dell'Appennino.

Gestione dei Siti della rete Natura 2000

La tutela e la gestione dei Siti di Rete Natura 2000 avviene attraverso specifici strumenti:

- le **Misure gestionali** (Misure di conservazione e Piani di gestione);
- la **Valutazione di incidenza** di Piani, progetti e interventi da realizzare all'interno o, in alcuni casi, nelle adiacenze degli stessi Siti della Rete Natura 2000;
- il **Monitoraggio** sullo stato di conservazione.

Misure gestionali

La Direttiva "Habitat" impone agli Stati membri di stabilire per tutte le Zone speciali di conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) le **Misure di conservazione** e, se necessario, appropriati **Piani di gestione specifici o integrati ad altri piani**, e le opportune misure regolamentari, amministrative o anche contrattuali adeguate alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato.

Le misure di conservazione hanno l'obiettivo di mantenere o ripristinare lo stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti interessati attraverso la limitazione delle attività, delle opere e degli interventi particolarmente critici, affinché possa essere evitato un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati.


Vengono individuate anche alcune **azioni per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie**, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento dei siti in un soddisfacente stato di conservazione.

Monitoraggio della rete Natura 2000

Il monitoraggio, previsto dall'articolo 11 della Direttiva Habitat e dall'articolo 7 del DPR 357/97, è il principale strumento attraverso il quale gli Stati membri devono effettuare la sorveglianza e raccogliere le informazioni sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Recenti indagini hanno evidenziato che in Italia sono sparite 176 specie e quasi 800 specie sono attualmente a rischio.

Fra i pericoli per le specie e i loro habitat ci sono agricoltura, specie esotiche invasive, incendi, regolazione delle acque, turismo, caccia e consumo del suolo.



SITI NATURA 2000 Provincia di Ancona

SIC IT5320009 ZPS IT5320009	FIUME ESINO IN LOCALITA' RIPA BIANCA
SIC IT5320007 ZPS IT5320015	MONTE CONERO
SIC IT5320002 ZPS IT5320016	VALLE SCAPPUCCIA
SIC IT5320005	COSTA TRA ANCONA E PORTONOVO
SIC IT5320013	FAGGETO DI SAN SILVESTRO
SIC IT5320004	GOLA DELLA ROSSA
SIC IT5320003	GOLA DI FRASASSI
SIC IT5330009	MONTE GIUOCO DEL PALLONE-MONTE CAFAGGIO
SIC IT5320001	MONTE LO SPICCHIO-MONTE COLUMEO-VALLE DI S.PIETRO
SIC IT5320010	MONTE MAGGIO-VALLE DELL' ABBADIA
SIC IT5320014	MONTE NERO E SERRA SANTA
SIC IT5320011	MONTE PURO-ROGEDANO-VALLEREMITA
SIC IT5330015	MONTE SAN VICINO
SIC IT5320006	PORTONOVO E FALESIA CALCAREA A MARE
SIC IT5320008	SELVA DI CASTELFIDARDO
SIC IT5320012	VALLE VITE-VALLE DELL' ACQUARELLA
ZPS IT5320017	GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI
ZPS IT5320018	MONTE CUCCO E MONTE COLUMEO
ZPS IT5330026	MONTE GIUOCO DEL PALLONE
ZPS IT5330025	MONTE SAN VICINO E MONTE CANFAITO

SITI NATURA 2000

Province di Ascoli Piceno e Fermo

SIC IT5340004 ZPS IT5340004

SIC IT5340003 ZPS IT5340021

SIC IT5340016 ZPS IT5340016

SIC IT5340012

SIC IT5340002

SIC IT5340017

SIC IT5340018

SIC IT5340006

SIC IT5340001

SIC IT5340009

SIC IT5340011

SIC IT5340010

SIC IT5340013

SIC IT5340014

SIC IT5340015

SIC IT5340005

SIC IT5340007

SIC IT5340008

SIC IT5340019

SIC IT5340020

ZPS IT5340022

MONTAGNA DEI FIORI

MONTE DELL'ASCENSIONE

MONTE OIALONA-COLLE PROPEZZANO

BOSCHI RIPARIALI DEL TRONTO

BOSCHI TRA CUPRAMARITTIMA E RIPATRANSONE

COLLE GALLUCCIO

FIUME TRONTO TRA FAVALANCIATA E ACQUASANTA

LECCETO D'ACQUASANTA

LITORALE DI PORTO D'ASCOLI

MACERA DELLA MORTE

MONTE CERESA

MONTE COMUNITORE

MONTE PORCHE-PALAZZO BORGHESE-MONTE ARGENTELLA

MONTE VETTORE E VALLE DEL LAGO DI PILATO

MONTEFALCONE APPENNINO-SMERILLO

PONTE D'ARLI

S. GERBONE

VALLE DELLA CORTE

VALLE DELL'AMBRO

VALLE DELL'INFERNACCIO-MONTE SIBILLA

LITORALE DI PORTO D'ASCOLI (LA SENTINA)

SITI NATURA 2000 Provincia di Macerata

SIC IT5330008	VALLE RAPEGNA E MONTE CARDOSA
ZPS IT5330008	
SIC IT5330021	BOSCHETTO A TASSO PRESSO MONTECAVALLO
SIC IT5330006	FAGGETE DEL S. LORENZO
SIC IT5330014	FONTE DELLE BUSSARE
SIC IT5330017	GOLA DEL FIASTRONE
SIC IT5330023	GOLA DELLA VALNERINA - MONTE FEMA
SIC IT5330018	GOLA DI PIORACO
SIC IT5330016	GOLA DI S. EUSTACHIO
SIC IT5330013	MACCHIA DELLE TASSINETE
SIC IT5330012	MACCHIA DI MONTENERO
SIC IT5330022	MONTAGNA DI TORRICCHIO
SIC IT5330004	MONTE BOVE
SIC IT5330005	MONTE CASTEL MANARDO - TRE SANTI
SIC IT5330011	MONTE LETEGGE - MONTE D'ARIA
SIC IT5330020	MONTE PENNINO - SCUROSA
SIC IT5330001	MONTE RAGNOLO E MONTE META (versante occidentale)
SIC IT5330007	PIAN PERDUTO
SIC IT5330010	PIANA DI PIORACO
SIC IT5330019	PIANI DI MONTELAGO
SIC IT5330003	RIO TERRO
SIC IT5330024	SELVA DELL' ABBADIA DI FIASTRA
SIC IT5330002	VAL DI FIBBIA - VALLE DELL' ACQUASANTA
ZPS IT5330029	DALLA GOLA DEL FIASTRONE AL MONTE VETTORE
ZPS IT5330027	GOLA DI SANT'EUSTACHIO, MONTE D'ARIA E MONTE LETEGGE
ZPS IT5330028	VALLE SCUROSA, PIANO DI MONTELAGO E GOLA DI PIORACO
ZPS IT5330030	VALNERNINA, MONTAGNA TORRICCHIO, MONTE FEMA E MONTE CAVALLO

SITI NATURA 2000 Provincia di Pesaro e Urbino

(sono compresi anche i siti totalmente o parzialmente transitati in Emilia-Romagna per effetto della L. 117/2009)

SIC IT5310011	ZPS IT5310011	BOCCA SERRIOLA
SIC IT5310022	ZPS IT5310022	FIUME METAURO DA PIANO DELLA ZUCCA ALLA FOCE
SIC IT5310018	ZPS IT5310018	SERRE DEL BURANO
SIC IT5310010		ALPE DELLA LUNA-BOCCA TRABARIA
SIC IT5310004		BOSCHI DEL CARPEGNA
SIC IT5310002		CALANCHI DI MAIOLETTO
SIC IT5310006		COLLE SAN BARTOLO
SIC IT5310008		CORSO DELL' ARZILLA
SIC IT5310016		GOLA DEL FURLO
SIC IT5310007		LITORALE DELLA BAIA DEL RE
SIC IT5310013		MOMBAROCCIO
SIC IT5310019		MONTE CATRIA, MONTE ACUTO
SIC IT5310021		MONTE DELLA PERTICARA-MONTE PINCIO
SIC IT5310017		MONTE NERONE-GOLA DI GORGO A CERBARA
SIC IT5310020		MONTE SAN SILVESTRO-MONTE ERCOLE
SIC IT5310012		MONTECALVO IN FOGLIA
SIC IT5310003		MONTI SASSO SIMONE E SIMONCELLO
SIC IT5310009		SELVA DI SAN NICOLA
SIC IT5310005		SETTORI SOMMITALI MONTE CARPEGNA E COSTA DEI SALTI
SIC IT5310015		TAVERNELLE SUL METAURO
SIC IT5310014		VALLE AVELLANA
SIC IT5310001		VALMARECCHIA TRA PONTE MESSA E PONTE OTTO MARTIRI
ZPS IT5310025		CALANCHI E PRATERIE ARIDE DELLA MEDIA VALLE DEL FOGLIA
ZPS IT5310024		COLLE SAN BARTOLO E LITORALE PESARESE
ZPS IT5310023		ESOTICI DELLA VALMARECCHIA
ZPS IT5310029		FURLO
ZPS IT5310027		MOMBAROCCIO E BEATO SANTE
ZPS IT5310026		MONTE CARPEGNA E SASSO SIMONE E SIMONCELLO
ZPS IT5310031		MONTE CATRIA,MONTE ACUTO E MONTE DELLA STREGA
ZPS IT5310030		MONTE NERONE E MONTI DI MONTIEGO
ZPS IT5310028		TAVERNELLE SUL METAURO
ZPS IT5310032		VALMARECCHIA

Nella Regione Marche sono presenti 41 aree Ramsar cioè zone umide:

Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte Otto Martiri	
Portonovo e falesia calcarea a mare	
Fiume Esino Loc. Ripa Bianca	Piana di Pioraco
Boschi ripariali del Tronto	
Fiume Tronto tra Favallanciana e Acquasanta	
Fiume Metauro da Piano di Zucca alla Foce	
Litorale di Porto d'Ascoli (La Sentina)	
Tavernelle sul Metauro	Valmarecchia
Piani di Montelago	Piano di Colfiorito
Pian Perduto	Lago di Pilato
Vasche zuccherificio di Fano	Lago di San Lazzaro
Lago del Furlo	Lago di Mercatale
Lagetti Foglia – Cà Girone	Lagetti Foglia – Villa Fastiggi
Foce Fiume Cesano (dalla foce al ponte di Monterado)	
Lagetti di Montelupone	Ex Cave Maceratesi
Lago di San Rufino	Invaso Fornace
Lago di Fiastra	Lago di Polverina
Lago di Pievafavera	Lago di Belforte
Lago delle Grazie	Foce Fiume Chienti
Lago di Castreccioni	Foce Fiume Potenza
Foce Fiume Musone	Lago di Paggese
Lago di Talvacchia	Lago di Gerosa
Lago di Ponte Maglio	Foce Fiume Aso
Foce Fiume Esino	Lago Le Vene